

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE SONDRIO

Prot. 579/2020 Sondrio, 27 marzo 2020

Ai Sigg. Sostituti Procuratori SEDE

Ai Sigg. Vice Procuratori Onorari SEDE

Alla Polizia Giudiziaria - Varie Aliquote SEDE

Al Sig. Questore SONDRIO

Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri SONDRIO

Al Sig. Comandante Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale SONDRIO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante della Polizia Stradale SONDRIO

Ai Sigg. Comandanti

Polizia Locale LORO SEDI

p.c. Al Sig. Prefetto SONDRIO

p.c. A S.E. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano

p.c. Al Sig. Presidente del Tribunale SEDE

OGGETTO: Decreto Legge 25.3.2020 nº 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19

Direttive alla Polizia Giudiziaria e linee guida in materia di qualificazioni penali e iscrizioni delle condotte di violazione dei divieti di spostamento emanati dalla Autorità.

l controlli effettuati sul territorio provinciale in ordine agli spostamenti all'interno dello stesso hanno determinato l'invio in Procura di un numero rilevante e crescente di comunicazioni di notizie di reato per l'accertata violazione dei divieti di spostamento di persone fisiche previsti dall'articolo 1 del DCPM 8 marzo 2020 e dall'articolo 1 comma 1 del DCPM 9.3,2020 .

Nella materia sono nel frattempo entrate in vigore il 26.3.2020 le disposizioni introdotte dal *Decreto Legge 25.3.2020 n° 19* , atto normativo che è intervenuto anche in ordine ai profili penali (art 4) delle violazioni di tali divieti di spostamento.

La presente direttiva intende regolare, alla luce di tale ultima normativa, l'invio e l'iscrizione delle CNR a seguito dell'accertamento da parte della PG di una violazione penalmente rilevante dei divieti di spostamento da parte di soggetto in quarantena positivo al COVID e dell'eventuale accertamento in ordine alla falsità della autocertificazione prodotta al momento del controllo nonché a definire l'attività della PG e della Procura in caso di fatti costituenti violazioni amministrative in base alle nuove previsioni del decreto legge 19/2020.

a) Le violazioni dei divieti in materia delle misure di contenimento individuate e applicate sia con provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che con provvedimenti regionali o infra regionali , con esclusione delle più gravi violazioni del divieto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora poste in essere da persona in quarantena perché positiva al COVID , costituiscono, ai sensi dell'art 4 comma 1 e 2 del DL 19/2020, illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria , oltre che in casi particolari con sanzioni amministrative accessorie , sanzioni oggetto di accertamento e di irrogazione da parte del Prefetto o dalle autorità regionali o infra regionali ex art 3 DL 19/2020.

In tali casi il DL 19/2020 prevede espressamente la non applicazione delle sanzioni contravvenzionali penali di cui all'art 650 e di ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità ex art 3 del DL (art 4 comma 1).

In tali casi non sarà contestabile oltre alla contravvenzione ex art 650 cp neppure il reato contravvenzionale di cui all'art 260 TU sanitarie per coerenza sistematica con la scelta di depenalizzazione di tali condotte da parte del legislatore e con le ulteriori disposizioni del DL in ordine all'ambito di applicabilità di tale ultima disposizione penale.

Pertanto la PG operante, salvo quanto si dirà in seguito in ordine agli esiti di eventuale verifica della falsità della certificazione, non dovrà trasmettere per tali violazioni alcun atto relativo al controllo sotto forma di CNR o in altra forma a questa Procura, ma invierà gli atti esclusivamente alla autorità amministrativa competente per l'avvio del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione.

b) la rilevanza in sede amministrativa delle violazioni dei divieti sopra indicati opera per espressa previsione di natura temporale (art 4 comma 8) anche in relazione alle medesime condotte commesse anteriormente alla entrata in vigore del DL in oggetto e quindi anche per i fatti commessi prima del 26 marzo 2020.

Anche per tali fatti pregressi la PG operante, ove non abbia già provveduto all'invio della CNR, non dovrà dunque trasmettere gli atti relativi al controllo sotto forma di CNR o in altra forma a questa Procura ma esclusivamente alle autorità amministrative competenti per l'avvio del procedimento amministrativo di irrogazione della sanzione.

- c) In entrambe le ipotesi sopra indicate ove a seguito di segnalazione da parte della PG di illecito amministrativo la Prefettura o altra autorità amministrativa regionale o comunale competente al procedimento di irrogazione della sanzione, a seguito di diversa valutazione o della successiva acquisizione di elementi ulteriori, ravvisi la rilevanza penale del fatto ai sensi dell'art 4 comma comma 6 Dl 19/2020 provvederà a trasmettere copia degli atti a questa Procura per le valutazioni di competenza e l'eventuale iscrizione della notizia di reato.
- d) Il decreto prevede all'art 4 comma 1 che la disposizione sul rilievo amministrativo delle violazioni si applichi "salvo che il fatto costituisca reato", inciso che deve interpretarsi come facente riferimento sia alla eventuale consumazione di altre condotte criminose in concorso per cui non viene prevista depenalizzazione sia alla realizzazione di fatti costituenti reato in base alle previsioni dello stesso decreto in quanto poste in essere da persona in quarantena perché positiva al COVID (in base al successivo comma 6).

Si può verificare l'ipotesi che un soggetto ponga in essere uno spostamento in violazione di divieti costituente semplice illecito amministrativo con la contestuale presentazione o compilazione da parte dello stesso di autocertificazione in ordine alle ragioni che giustificano lo spostamento che risulti immediatamente, in base agli accertamenti svolti dalla PG, connotata da falsità o per la quale sussistono fondate ragioni indiziarie in ordine alla falsità.

Il soggetto pone pertanto in essere una condotta criminosa autonoma attestando falsamente al pubblico ufficiale in una autocertificazione un fatto (l'esistenza di una ragione oggettiva che giustifica e legittima lo spostamento) del quale l'atto è destinato provare la verità.

In tal caso alla luce della clausola di riserva introdotta dal legislatore la PG dovrà inoltrare comunicazione di notizia di reato per <u>il delitto di cui all'articolo 483 comma 1 codice penale di falsità ideologica commessa dal privato (in sede di autocertificazione)</u>, fatto punito a titolo di delitto con la pena della reclusione fino a due anni, dando atto contestualmente che nei confronto del soggetto viene avviato separato procedimento amministrativo per le violazioni ai divieti sopra indicate;

I procedimenti verranno di conseguenza iscritti in Procura a noti Mod.21 con l'indicazione art 483 cp COVID

e) In caso di violazione delle misure previste dall'art 1 comma 2 lettera e) del divieto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora poste in essere da persona in quarantena perché positiva al COVID (e non dunque in quarantena obbligatoria per contatto stretto) l'art 4 comma 6 prevede la rilevanza penale della condotta ai sensi dell'articolo 260 RD 27.7.1934 N 1265 TU in materia di leggi sanitarie, norma a contenuto speciale che punisce la condotta di chiunque non osservi un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo, salvo che il fatto costituisca violazione dell'art 452 CP quale delitto di epidemia colposa o comunque più grave reato (quale ad esempio l'ipotesi di epidemia dolosa ex art 438 CP).

Si rileva che il DL 19/2020 ha contestualmente aumentato le sanzioni per la contravvenzione di cui all'art 260 TU sanitarie con la pena dell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e dell'ammenda da euro 500 a euro 5000, disposizione sanzionatoria applicabile ex art 2 comma 4 CP ai soli fatti commessi dal 26.2.2020.

Ove le circostanze concrete del fatto (ad esempio contatti plurimi o compresenza con una pluralità di soggetti, stazionamento del soggetto positivo al COVID in luogo pubblico) connotino in senso pericoloso sul piano della salute pubblica la condotta posta in essere a titolo di colpa del soggetto, risulterà iscrivibile il più grave delitto di epidemia colposa di cui all'articolo 452 CP comma 1 n°2 in relazione all'articolo 438 CP, delitto punito con la reclusione da 1 a 5 anni di reclusione.

Per tale reato si rileva che risulta altresì consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Qualora pertanto dagli accertamenti risulti immediatamente la concreta sussistenza dei presupposti indicati la Polizia giudiziaria deputata al controllo potrà disporre l'arresto facoltativo in flagranza in presenza delle condizioni indicate ex art 381 comma 4 cpp previo contatto telefonico ed interlocuzione preventiva con il Pubblico Ministero di turno.

In tutti questi casi la Polizia giudiziaria invierà comunicazione di notizia di reato indicando il reato di cui dell'articolo 260 RD 27.7.1934 N 1265 TU in materia di leggi sanitarie o in alternativa il più grave reato di cui all'art 452 CP.

Anche in tali ipotesi , se il soggetto controllato altresì presenta o compila avanti alla PG autocertificazione in ordine alle ragioni che giustificano lo spostamento (necessariamente connotata da falsità ove dichiari di non essere positivo al COVID 19) la PG inserirà nella CNR oltre ai reati sopra indicati anche <u>il delitto di cui all'articolo 483 comma 1 codice penale di falsità ideologica commessa dal privato (in sede di autocertificazione)</u>

I procedimenti verranno di conseguenza iscritti a SICP a noti Mod.21 con le corrispondenti indicazioni e con la nota "COVID" .

f) Da ultimo i procedimenti sinora iscritti a mod 21 ed assegnati con iscrizione per art 650 cp o per att 260 RD per fatti privi di rilievo penale ai sensi delle previsioni sopravvenute del DL 19/2020, ove non sia ravvisabile altra ipotesi delittuosa, dovranno essere pertanto oggetto di richiesta di archiviazione ex art 411 1 comma cpp con la dizione "perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato costituendo illecito amministrativo ex art 4 comma 8 Decreto Legge 25.3.2020 n° 19 " con richiesta al GIP di restituzione degli atti in Procura per l'invio di copia degli stessi all'autorità amministrativa competente.

Sequestro preventivo di veicoli

Qualora, in base alle disposizioni sopra richiamate, la violazione del divieto integrante il reato di cui all'art 260 TU leggi sanitarie o il più grave reato di cui all'art 452 cp sia stata posta in essere da parte del soggetto utilizzando un'autovettura, un motociclo o altro mezzo di circolazione è opportuno richiedere o disporre da parte della Procura il sequestro preventivo dello stesso ex art 321 cpp trattandosi di cosa pertinente al reato la cui disponibilità può agevolare la commissione di altri reati dello stesso genere.

Il sequestro preventivo potrà essere disposto anche su mezzo di circolazione di proprietà di terzo soggetto rispetto al soggetto controllato che ne ha la disponibilità.

Il sequestro preventivo in particolare <u>dovrà essere attivato</u> nei casi di maggiore gravità, ad esempio qualora risulti configurabile la più grave ipotesi delittuosa ex art 452 CP o sia stata posta in essere la violazione da soggetto in precedenza già controllato con accertamento all'epoca di uno spostamento in violazione di disposizioni non solo di rilievo penale ma anche di semplice rilievo amministrativo.

La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la richiesta di sequestro preventivo ex art 321 1 comma CPP o per l'emanazione di un decreto di sequestro preventivo di urgenza da parte del PM ex art 321 comma 3 bis CPP spetterà di norma al Pubblico Ministero titolare del procedimento una volta iscritto e assegnatogli il procedimento in base alle disposizioni del vigente Progetto organizzativo.

Nei casi di maggiore rilievo e gravità in cui la Polizia giudiziaria riscontri nella immediatezza la violazione del divieto, la stessa potrà disporre di iniziativa il sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 comma tre bis CPP previa interlocuzione telefonica con il Pm di turno e con trasmissione del relativo verbale alla Procura, nella persona del Pm di turno contattato, nel termine perentorio di 48 ore per l'iscrizione del procedimento da parte del PM e la successiva presentazione della richiesta di convalida al GIP.

In tal caso la PG , all'atto del sequestro preventivo di iniziativa, provvederà a lasciare in giudiziale custodia il mezzo al soggetto indagato se non sottoposto ad arresto , ovvero al proprietario del bene se soggetto diverso, nominandoli custodi giudiziari e con i conseguenti avvisi in ordine alle ulteriori conseguenze penali ex articolo 388 CP in caso di violazione degli obblighi di custodia.

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Claudio ØITTARDI